

SEZIONE A.R.I. TRENTO

***BREVE COMPENDIO SULLA
NORMATIVA
CHE REGOLA IL SERVIZIO DI
RADIOAMATORE***

CORSO ASPIRANTI OM 2013

a cura di IN3AEF

avv. Mario Stefano Sforzellini

RADIOAMATORE: DIRITTI E DOVERI

L' art. 134 del D. Legisl. 259\2003 recita testualmente:

“L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica”

Da questa precisa definizione si ricava che l’attività radioamatoriale in Italia (e nel mondo) ha una sua funzione ben precisa di natura privata con risvolti di carattere pubblicistico e soprattutto non è attività libera ma è attività regolamentata.

Il complesso delle norme che regolamentano questa attività di servizio si può suddividere in:

- norme di carattere legislativo e regolamentare nazionali
- norme regolamentari internazionali
- norme di “bon ton”

Siccome ad ogni norma occorre dare efficacia per ottenerne l’ osservanza, generalmente ad ogni precetto di carattere normativo viene abbinata una sanzione da parte dell’ organo che ha emesso la disposizione. Ovvio presupposto è che quell’ organo abbia un effettivo potere di controllo sul soggetto a cui si rivolge la norma.

Quindi, come si potrà vedere dal prosieguo, solo le norme emanate dallo Stato Italiano sono assistite da sanzioni cogenti, mentre le norme

internazionali, se non recepite dai singoli stati, e le norme di “buona educazione” non lo sono (o lo sono in parte ed in via indiretta, come vedremo)

Iniziamo con una disamina sulla legislazione nazionale, purtroppo frammentata in vari provvedimenti.

NORMATIVA ITALIANA

- 1) **D. Legisl. n. 259 del 01 agosto 2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”**

Legge fondamentale è il c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche che ha riordinato la materia ed ha recepito ed armonizzato il settore alle norme europee ed internazionali.

Tale decreto ha soppresso tutta una serie di disposizioni precedenti, tuttavia in modo non organico, tant’ è che molte disposizioni precedenti o conservano efficacia per casi non regolamentati in questa sede oppure vengono utilizzati dagli organi di controllo in sede interpretativa. Le disposizioni che interessano sono le seguenti:

Art. 97

Danneggiamenti e turbative

1. Chiunque espliciti attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice penale.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.

Art. 98

Sanzioni

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.

Art. 104

Attività soggette ad autorizzazione generale

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:

- 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
- 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
- 3) sistemi di ricerca spaziale;
- 4) sistemi di esplorazione della Terra;
- 5) sistemi di operazioni spaziali;
- 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
- 7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
- 8) sistemi di radioastronomia.

b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);

c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;

2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:

2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);

2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;

2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).

3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 105

Libero uso

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;

d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;

e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;

f) telecomandi dilettantistici;

g) applicazioni induttive;

h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;

i) ausilii per handicappati;

j) applicazioni medicali di debolissima potenza;

k) applicazioni audio senza fili;

l) apriporta;

m) radiogiocattoli;

n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;

o) apparati non destinati ad impieghi specifici;

p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina – CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.

2. Sono altresì di libero uso:

a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 106

Obblighi dei rivenditori.

1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere

impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.

Art. 107

Autorizzazione generale

1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:

a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:

- 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
- 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
- 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.

6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:

a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.

8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.

10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).

11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radiorecettore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.

14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.

15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.

16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Capo VII

RADIOAMATORI

Art. 134

Attività di radioamatore

1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.

3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.

4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

Art. 135

Tipi di autorizzazione

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze

al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.

3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.

Art. 136

Patente

1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.

2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.

Art. 137

Requisiti

1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:

a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;

b) abbia età non inferiore a sedici anni;

c) sia in possesso della relativa patente;

d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 138

Dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

b) indicazione della sede dell'impianto;

c) gli estremi della patente di operatore;

d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;

e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2;

f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.

2. Alla dichiarazione sono allegate :

a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25;

b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 139

Nominativo

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.

Art. 140

Attività di radioamatore all'estero

1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.

Art. 141

Calamità - contingenze particolari

1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.

Art. 142

Assistenza

1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.

Art. 143

Stazioni ripetitrici

1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:

- a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
 - b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
 - c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Art. 144

Autorizzazioni speciali

1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:

- a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
- b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
- c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
- d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
- e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.

2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.

Art. 161

Norme tecniche per gli impianti

1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.

Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 208

Limitazioni legali

1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmettenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.

3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.

Art. 209

Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.

2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.

4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 210

Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.

Art. 211

Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica

1. E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica: si applica il disposto dell'articolo 97.

Art. 212

Sanzioni

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.

2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210.

Art. 213

Vigilanza

1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.

Art. 214

Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .

Art. 215

Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.

2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

Art. 216

Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali

- Inosservanza di norme - Sanzioni

1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.

2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

Art. 217

Usò indebito di segnale di soccorso

1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 218

Abrogazioni

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da "i servizi di telecomunicazioni" fino a "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle comunicazioni",

b) all'articolo 2, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";

c) all'articolo 7, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";

d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole "e di telecomunicazioni"; il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole "della convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;

f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";

g) all'articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";

h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni"

i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da "telegrafici e radioelettrici" fino a "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";

j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";

k) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";

l) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";

m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";

n) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";

o) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";

p) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";

q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.

2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.

3. Sono o restano abrogati:

a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;

b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;

c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;

d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;

e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;

- f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
- g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
- h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
- i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
- j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
- k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
- l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
- m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
- n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
- o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
- p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
- q) la legge 1°luglio 1997, n. 189;
- r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
- u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
- v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
- w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
- x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
- y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
- z) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;

bb) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

dd) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;

ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;

ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;

gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.

Di seguito si riportano gli allegati normativi al “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” di interesse:

Allegato n. 25 (art. 116):

CONTRIBUTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1

Tipologia dei contributi

1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:

- a) per l'istruttoria delle pratiche;
- b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.

2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.

4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

Art. 2

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
- b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
- c) accredito bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.

Art. 3

Termini per il pagamento e attestazione

1. Il pagamento dei contributi è comprovato:

a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:

- 1) per istruttoria, a corredo della domanda;
- 2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;

b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.

2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4

Ritardato o mancato pagamento

1. È consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5

Contributo per esami

1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00.

...omissis.....

Art. 35

Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati,

l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

...omissis....

Art. 42

Contributi provvisori - conguagli

1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.

2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione

Allegato n. 26 (art. 134)

Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attività radioamatoriale (1).

(1) A norma dell'articolo 1 del D.M. 21 luglio 2005 le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A B vengono unificate nell'unica patente di classe A. (v. Sotto)

Capo I
ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE
Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione

Art. 1

Validità autorizzazione generale - Rinnovo

1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
- 5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.

Art. 2

Patente

1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC",

classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.

5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.

6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:

- a) copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, competente a riceverla;
- b) n. 2 fotografie formato tessera.

Art. 3

Esami

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:

a) per la patente di classe A:

a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;

a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);

b) per la patente di classe B:

b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).

2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.

3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.

4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.

5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.

6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).

7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.

8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato.

Art. 4

Domande ammissione esami

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30

aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:

- a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
- b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
- c) una marca da bollo del valore corrente;
- d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.

2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Art. 5

Esoneri prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
- b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.

2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
- b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
- c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2.

4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

Art. 6

Nominativo

1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.

2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:

- a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
- b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del Codice.

Art. 7

Acquisizione nominativo

1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:

- a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;

b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.

2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

Art. 8

Tirocinio

1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.

Art. 9

Ascolto

1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.

2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza".

Art. 10

Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b).

3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).

4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto

funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.

5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.

6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.

8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.

9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.

10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.

11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.

Sezione II Norme tecniche

Art. 11 Bande di frequenza

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 12 Norme d'esercizio

1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.

4. È consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.

5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di

trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.

6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.

7. È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

8. È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

Art. 13

Trasferimento di stazione

1. Nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.

2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.

3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice.

Art. 14

Controllo sulle stazioni

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 15

Limiti di potenza

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione:

a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W

b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W

Art. 16

Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.

2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze,

classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.

Art. 17

Installazione di antenne

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 209](#) del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

Capo II°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'[articolo 125](#) del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'[articolo 107](#) del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:

a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;

b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.

2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello [sub allegato A1](#) del presente allegato.

Art. 19

Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'[articolo 125](#) del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'[articolo 135](#), comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

Art. 20

Autorizzazioni generali speciali

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'[articolo 144](#) del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.

Di seguito si riporta nel dettaglio la disposizione che ha soppresso la distinzione tra patente ordinaria e quella speciale:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Decreto 21 luglio 2005

Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale. (*GU n. 196 del 24-8-2005*)

Il Ministro delle Comunicazioni

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII;

Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»;

Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in recetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;

Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea precedente;

Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice

Morse;

Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;

Decreta:

Art. 1.

Patente

1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» vengono unificate nell'unica patente di classe A.

Art. 2.

Esami

1. In conformità di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

Art. 3.

Nominativo

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Altre normative precedenti fatte salve dal Codice delle Comunicazioni e di attuale applicazione anche interpretativa:

2) **DPR 05 maggio 1966 n. 1214 (Nuove norme sulla concessione di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore)**

Articolo unico

È approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro proponente.

... omissis.....

Norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori

Art. 1 - Stazioni di radioamatori

L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori è soggetta alle norme del presente regolamento.

L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale.

Art. 2 - Patente di operatore per stazione di radioamatore

Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, di cui al successivo art. 4, è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al successivo articolo 3.

Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.

Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, redatte in carta da bollo e contenenti le generalità del richiedente, debbono essere fatte pervenire al Circolo delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed il 30 settembre, accompagnate dai seguenti documenti:

- a) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata;
- b) una marca da bollo del valore prescritto;
- c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido, contenente le

generalità ed il domicilio del richiedente.

Tale documento può essere anche esibito in visione personalmente dal richiedente stesso.

I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli esami.

Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 3 - Esami

Di norma, le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal Direttore del Circolo, che assumerà le funzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta. Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di appartenenza

Gli esami consisteranno:

- in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o più domande sulle questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il programma di cui all'Allegato 1;
- in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto. Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957. n. 686 per la parte applicabile. Durante la prova scritta non è consentita la consultazione di alcun testo o pubblicazione. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovrà essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare.

Gli elaborati di esame saranno consentiti, per almeno sei mesi, agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 4 - Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5. La concessione è attestata, per i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore.

Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 W.

Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, redatte in carta da bollo, devono essere fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei Servizi radioelettrici, e devono contenere i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e, per i minori che abbiano superato il 16° anno, nome di chi esercita la patria potestà;
- 2) indicazione precisa della sede dell'impianto, che deve essere installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello stabilimento militare per i militari in servizio permanente che abbiano ottenuto apposita nulla osta dell'autorità militare;
- 3) indicazione della classe di licenza richiesta. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;
 - b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio, di cui al successivo art. 7;
 - c) per i minori di anni ventuno, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorità da parte di chi esercita la patria potestà, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore;
 - d) certificato di residenza, o attestazione delle competenti autorità, dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del richiedente;
 - e) per i militari in servizio permanente che intendano installare la stazione in uno stabilimento militare, il nulla osta della competente autorità militare;
 - f) una marca da bollo del valore prescritto.

Art. 5 - Rilascio della concessione

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 16;
- 3) buona condotta morale e civile;
- 4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2;

5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa.

La concessione non può essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per delitti connessi con abusi nella attività di radioamatore ancorché sia intervenuta sentenza di riabilitazione, o comunque siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto colposo, salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

La concessione non sarà accordata inoltre a chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi sia stato sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, a colui al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finché durino gli effetti dei relativi provvedimenti.

La concessione non sarà neppure accordata a chi sia rappresentante di Stati esteri, di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque in rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese straniere.

La concessione potrà essere negata quando ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.

Il diniego dovrà essere, in ogni caso, motivato.

I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertate d'ufficio dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6 - Concessioni speciali

Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore possono essere accordate:

- 1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o legalmente riconosciuti, escluse le scuole elementari, che ne facciano domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione, il quale attesterà la qualifica della scuola o dell'istituto;
- 2) a scuole e corsi di istruzione militare.

Nei caso di cui sopra deve essere nominato un operatore responsabile dell'esercizio della stazione, di età non inferiore agli anni 21, il quale deve essere munito della patente di operatore e degli altri requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio della concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore.

Art. 7 - Canoni di esercizio - Tassa di concessione governativa

.....(Abrogato).....

Art. 8 - Nominativo

A ciascuna stazione di radioamatore sarà assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sarà riportato sulla licenza e non potrà essere modificato che dal Ministero medesimo.

Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche è fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo riceventi da parte dei propri iscritti.

Art. 9 - Norme tecniche

Gli impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature, debbono uniformarsi alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) nonché alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà eventualmente stabilire:

- a) il radiotrasmettitore dovrà essere munito di stadio pilota; la tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso superiore a 0,05%;
- b) la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di amperometro o voltmetro per la misura di detta potenza;
- c) non è consentita l'emissione con onde smorzate.

Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonché le classi di emissione permesse su ciascuna banda, sono le seguenti:

kHz da 3.613 a 3.627

kHz da 3.647 a 3.667

kHz da 7.000 a 7.100

kHz da 14.000 a 14.350

kHz da 21.000 a 21.450

kHz da 28.000 a 29.700

MHz da 144a 146

MHz da 21.000 a 22.000

A1,A3, A3a, A3b (solo modulazione di ampiezza con profondità di modulazione non superiore al 100 per cento e con una frequenza massima di modulazione di 3500 p/s).

Sulle bande di frequenza superiori a 20 MHz sono consentite anche emissioni di classe A2, e modulate in frequenza a 0,7. Sulle bande di frequenza superiori a 140 MHz sono consentite anche emissioni modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 5. Nella banda di frequenza 21.000 /22.000 MHz sono consentite anche emissioni ad impulsi.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza assegnate per l'esercizio delle stazioni di radioamatore, sia le classi di emissione consentite su ciascuna banda;

d) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta;

e) non è consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dello stadio finale del trasmettitore sempreché non siano previsti accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura;

f) nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai click di manipolazione;

g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A deve essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza;

h) non è consentita l'alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5%;

i) ogni trasmettitore dovrà essere munito di apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo, la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla metà di detta tolleranza.

Art. 10 - Norme di esercizio

a) L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamenti vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.

b) E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del titolare della stazione. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.

c) Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.

d) Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 8, lettera c) del presente regolamento.

e) Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. È ammesso l'impiego del Codice Q e delle abbreviazioni internazionali previste dalla IARU (International Amateur Radio Union).

f) Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustificano l'uso del servizio pubblico delle telecomunicazioni.

g) All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.

h) È vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.

i) È vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.

l) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione), i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro od a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili. I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore. I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione.

m) Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un Comune ad un altro o da un punto ad altro di uno stesso Comune deve essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11 - Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso

Nel caso in cui stazioni di radioamatore ricevessero segnali di soccorso da navi dovranno attenersi alle norme seguenti:

se la stazione è situata in località sede di Comando della Marina militare o di un Ente portuale deve dare, con il mezzo più rapido, immediata notizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando quanto è venuto a sua conoscenza e precisando altresì l'ora e la frequenza di intercettazione del segnale;

se la stazione non è situata in località sede di un Comando della Marina militare o di un Ente portuale, il radioamatore, mancando altra possibilità di rapido collegamento con dette autorità, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro radioamatore, possibilmente in sede di porto importante, il più vicino alla zona in cui trovasi la nave in difficoltà. Ottenuto il collegamento, gli trasmetterà le notizie intercettate ed inviterà il corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorità militari o portuali; qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile, il radioamatore deve immediatamente avvertire l'autorità aeronautica - Comando soccorso aereo - chiamando la stazione 1 SVH.

In ogni caso, il radioamatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.

È fatto comunque obbligo ai radioamatori, nei casi di cui sopra, di informare le autorità locali di pubblica sicurezza e militari di quanto venuto a loro conoscenza.

Art. 12 - Sanzioni amministrative

In caso di inosservanza delle presenti norme (salva l'applicazione di ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e delle telecomunicazioni e delle altre leggi vigenti) l'Amministrazione provvederà all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1) sanzione pecuniaria da L. 5000 a L. 50000, a seconda della gravità dei fatti, applicabile anche cumulativamente con la sospensione di cui al successivo n. 2), da versarsi all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

2) sospensione dell'attività di radioamatore fino a sei mesi.

La sospensione sarà applicata nei seguenti casi: recidività in mancanze per cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria; omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine assegnato dall'Amministrazione; uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni; concessione dell'uso della stazione a chi non sia munito di patente di operatore in proprio o tolleranza di abusi da parte dell'operatore; effettuazione di radiocomunicazioni con stazioni non autorizzate; effettuazione di comunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori delle bande assegnate ai radioamatori; esercizio di stazioni prive dei prescritti strumenti di misura; in ogni altro caso in cui la gravità dei fatti renda, a giudizio dell'Amministrazione, il concessionario meritevole della sospensione;

3) revoca della concessione.

La revoca sarà applicata nei seguenti casi: inosservanza della sospensione dell'attività di radioamatore disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del n. 2) del presente articolo ed ai sensi dei successivi articoli 14 e 15; grave recidività in mancanze per le quali sia stata irrogata la sospensione ai sensi del precedente n. 2); rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei locali ove si trovano gli impianti: uso di stazioni relative a licenze inefficaci ai sensi del precedente art. 7.

Art. 13 - Validità della concessione - Rinnovi

La validità delle licenze di radioamatore ha termine con l'ultimo giorno del trimestre solare entro il quale si compiono cinque anni dalla data del rilascio. Il rinnovo delle concessioni sarà accordato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità, le procedure e le limitazioni previste agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. L'avvenuto rinnovo verrà attestato con apposita annotazione apposta sulla licenza.

Per ottenere il rinnovo, gli interessati, almeno 90 giorni prima della scadenza, devono presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni apposita domanda secondo le prescrizioni e con gli allegati di cui al precedente art. 4. Non deve essere allegata l'attestazione di versamento del canone di esercizio qualora questa sia già stata corrisposta per l'anno solare in cui avviene il rinnovo.

Art. 14 - Sospensione dell'attività dei radioamatori - Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso. Lo stesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del presente regolamento.

Art. 15 - Sospensione, decadenza, revoca concessione

La concessione d'impianto ed esercizio di stazione di radioamatore sarà sospesa quando risulti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del precedente art. 5.

La concessione potrà essere sospesa quando la denuncia sia stata presentata per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196. La concessione decade di diritto quando il concessionario sia venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art. 5, impediscono il rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia stato condannato per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.

La concessione potrà, inoltre, essere sospesa o revocata quando all'esercizio di essa ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che il concessionario non dia più sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione. Il relativo provvedimento dovrà essere, in ogni caso, motivato. Le licenze relative a concessioni sospese, decadute o revocate ai sensi del presente articolo e quelle revocate ai sensi del precedente art. 12 devono essere restituite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 16 - Controllo sulle stazioni

I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Nel caso di sospensione, revoca e decadenza della concessione è in facoltà

del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di procedere al bloccaggio di tutte o di parte delle apparecchiature che costituiscono la stazione. Il bloccaggio è invece obbligatorio nei casi di revoca della concessione per motivi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 14 e delle ragioni tecniche di cui al quarto comma del precedente art. 15. Il provvedimento potrà essere revocato su domanda motivata dell'interessato

Art. 17- Duplicazione

In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore e della licenza di radioamatore, il titolare deve subito chiederne la duplicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegando:

- 1) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, resa e sottoscritta dall'interessato avanti ad un notaio, al segretario comunale od al funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, competente a riceverla, attestante la sorte del documento;
- 2) una marca da bollo del valore prescritto;
- 3) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata nel caso in cui si tratti di duplicazione della patente.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Le licenze di qualunque classe possono essere rilasciate ai richiedenti in possesso dei prescritti requisiti che siano titolari di patente di qualunque classe rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, n. 1201 sono abrogati.

- 3) **DPR 29 marzo 1973 n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazione)**

Art. 1.

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Art. 2.

Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.

Art. 3.

Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.

CAPO III

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI
RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE

art. 341

Classi e tipi dei titoli di abilitazione.

I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle comunicazioni sono i seguenti:

.... omissis

g) patente di operatore di stazione di radioamatore.

Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), b) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali è prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami.

.... omissis.....

Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e

ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro delle comunicazioni.

art. 343

Esami.

I certificati e le patenti di cui all'art. 341 si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal programma di esami.

Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle comunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designerà.

..... omissis.....

I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma, possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al precedente primo comma, purché sia accertato dall'Ente poste italiane che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

art. 345

Prove di esame.

Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da:

...omissis

3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.

Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione.

4) **D.M. 27 maggio 1974 Norme sui servizi di telecomunicazione d' emergenza**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE
TELECOMUNICAZIONI:

Visto l'art. 217 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, relativa alla organizzazione della protezione civile in caso di calamità naturali;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di calamità naturali o in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche ad uso pubblico, i titolari di concessioni per l'esercizio di stazioni di radioamatore, i titolari di concessioni di collegamenti in ponte-radio ad uso privato nonché i concessionari di linee telefoniche ad uso privato, sono tenuti a titolo gratuito nei limiti stabiliti dall' art.6, ad effettuare o a consentire che si effettuino sulle loro apparecchiature e impianti, traffico di servizio dell'Amministrazione, o comunque traffico inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose, alle condizioni e modalità stabilite negli articoli seguenti

Art. 2.

Il dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presente sul posto, si metterà in contatto immediatamente con i radioamatori più vicini, i quali sono tenuti a mettersi a disposizione del predetto dipendente unitamente ai loro impianti, affinché sia reso possibile il più celere contatto con altro radioamatore, il quale, ricevuto l'appello, provvederà a dare immediata comunicazione di quanto appreso alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Dopo aver avuto assicurazione che l'autorità di pubblica sicurezza è a conoscenza della situazione di emergenza, il radioamatore che ha lanciato l'appello dalla zona sinistrata, è tenuto a trasmettere, su invito del dipendente indicato nel precedente art.2, comunicazioni di servizio e comunicazioni inerenti alle operazioni di soccorso o allo stato e alla ricerca di persone o di cose.

Art. 4.

Per lo svolgimento del traffico di cui all'articolo precedente, il radioamatore in contatto con il corrispondente che, nella zona sinistrata ha lanciato l'appello di soccorso, dovrà mettersi in contatto con l'ufficio p.t. più vicino in grado di istradare nella rete pubblica, le comunicazioni che via via perverranno dalla zona sinistrata e di ricevere e ritrasmettere i messaggi destinati a quest'ultima.

Art. 5.

Qualora nella zona sinistrata non vi fossero stazioni di radioamatore, e vi fossero stazioni di concessionari di collegamenti radioelettrici o telefonici, ad uso privato, il dipendente di cui al precedente art. 2, si metterà in contatto immediatamente con i predetti concessionari o loro dipendenti addetti all'esercizio della concessione, i quali dovranno mettersi a disposizione per stabilire collegamenti con punti terminali o intermedi degli impianti oggetto delle concessioni. Le persone addette a tali punti dovranno dare immediata comunicazione dei messaggi ricevuti alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Gli obblighi contenuti nelle norme del presente decreto, permangono per tutta la durata dell'emergenza, secondo le necessità riconosciute dall'Amministrazione, fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione, tenuto conto della situazione, di partecipare la cessazione dagli obblighi medesimi.

5) **D.M. 01 dicembre 1990 Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI:

Visti gli articoli 330, 331 e 341, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto

1966, n. 1214, contenente norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore;

Visto l'art. 32 del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979), reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1985, n. 182, secondo il quale le amministrazioni hanno la responsabilità di prendere le misure necessarie per verificare le attitudini operative e tecniche dei radioamatori;

Vista la raccomandazione T/R 61/01 adottata a Nizza nel giugno 1985 dalla CEPT - Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, la quale prevede il riconoscimento della "licenza di radioamatore della CEPT" di classe 1 o di classe 2 sulla base della corrispondenza alle classi nazionali in vigore nei rispettivi Paesi;

Considerato che l'adozione dell'anzidetta raccomandazione, a cui ha già provveduto gran parte delle amministrazioni P.T. europee, determinerà una notevole semplificazione delle attuali procedure delle autorizzazioni provvisorie all'ingresso in Italia e consentirà ai radioamatori non residenti di trasferire la propria stazione, per la durata dei loro soggiorni temporanei, nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la raccomandazione stessa;

Riconosciuto che l'adozione della menzionata raccomandazione T/R 61-01 non comporta alcuna modifica della normativa vigente in materia radioamatoriale in quanto, fermo restando le classi di licenza rilasciate nei singoli Stati europei, viene riconosciuta l'equiparazione di tali classi a quelle che la CEPT ha stabilito per consentire la libera circolazione dei radioamatori in Europa con le loro stazioni portatili o mobili;

Decreta:

Art. 1.

É recepita l'allegata raccomandazione della CEPT T/R 61-01, adottata a Nizza nel giugno 1985, che forma parte integrante del presente decreto concernente il riconoscimento di "una licenza di radioamatore CEPT" con validità nell'ambito dei Paesi che hanno adottato l'anzidetta raccomandazione.

Art. 2.

Ai sensi della raccomandazione T/R 61-01 sono previste due classi di licenza di radioamatore CEPT:

la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria;

la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.

Art. 3.

In conformità a quanto contenuto nella raccomandazione T/R 61-01 ed in particolare nelle condizioni generali specificate nell'appendice 1 alla raccomandazione stessa, a partire dal 1° gennaio 1991 è rilasciata la licenza di radioamatore CEPT ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, che avanzino alle direzioni compartimentali P.T. competenti per territorio richiesta di rilascio di licenza ordinaria (classe 1) o della licenza speciale (classe 2) di radioamatore.

Art. 4.

A decorrere dall'emanazione del presente decreto, i radioamatori italiani, in possesso di licenza definitiva, sia ordinaria (classe 1) che speciale (classe 2), possono richiedere alle direzioni compartimentali competenti per territorio l'apposizione sulla licenza di un timbro con la seguente dicitura: "corrispondente alla licenza di radioamatore CEPT di classe 1" o "corrispondente alla licenza CEPT di radioamatore di classe 2" a seconda se la licenza è ordinaria o speciale.

Art. 5.

I cittadini stranieri in possesso della licenza di radioamatore CEPT, sono autorizzati per la durata dei loro soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore su mezzo mobile, escluso quello aereo.

Non è consentita l'utilizzazione della stazione su mezzo mobile in movimento operante sulle frequenze inferiori a 144 MHz.

Art. 6.

I cittadini stranieri titolari della licenza di radioamatore CEPT, nell'utilizzare la propria stazione in territorio italiano, sono tenuti a far precedere il proprio indicativo di chiamata nazionale dai seguenti prefissi:

iK/per le licenze di radioamatore CEPT di classe 1;

iW/per le licenze di radioamatore CEPT di classe 2.

Art. 7.

Il titolare della licenza di radioamatore CEPT è tenuto ad esercitare la stazione di radioamatore in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti nel Paese ospitante e con l'osservanza delle prescrizioni del regolamento delle radiocomunicazioni e della raccomandazione CEPT T/R 61-01.

Risoluzione ministeriale dd. 18 aprile 2008

....."Visto che il D.M. concernente l' approvazione del nuovo piano di ripartizione delle frequenze in corso di emanazione prevede l' assegnazione con statuto secondario, ed a far data dal 29 marzo 2009 con statuto primario, della banda di frequenze 7.100 – 7.200 Khz al servizio di radioamatore con potenza d' uscita non superiore a 24dBW ed in considerazione che le associazioni radioamatoriali hanno rappresentato l' esigenza di ottenere, in via sperimentale, l' autorizzazione all' utilizzo della detta banda di frequenze.

Preso atto del favorevole avviso espresso dal competente organo interno al Ministero – Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico – ed allo scopo di favorire lo sviluppo del radiantismo amatoriale, nelle more della approvazione del nuovo piano di ripartizione delle frequenze di cui in premessa, è autorizzato in via generale e sperimentale l' uso della banda 7.100 – 7.200 Khz con potenza d' uscita del trasmettitore del valore non superiore ai 24dBW da parte dei radioamatori"

F.to Il Direttore Generale ad interim

TABELLINA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI

Sanzioni penali:

- uso indebito di segnale di soccorso salvo che il fatto costituisca reato piu' grave
arresto sino a mesi 6 + ammenda di € 670

Sanzioni amministrative (fatto sempre salvo il caso che venga ravvisato reato penale nel qual caso coesistono i due tipi di illecito):

- cagionare disturbi o interferenze a servizi o opere di telecomunicazione pubblica o ad uso generale *sanzione pecuniaria da € 500 a 5.000*

- installazione di broadcasting abusive

sequestro impianti e sanzione p. min. € 5000

- compravendita o importazione o uso di apparati non rispondenti alla normativa per la prevenzione ed eliminazione dei disturbi

sanzione pecuniaria da € 30 a € 600

- idem per costruttori ed importatori

confisca apparati e s. pec.. da € 100 a € 200,00

- installazione di impianti radioelettrici per conto di non abilitati; omesso pagamento di precedente sanzione, uso di linguaggio scorretto, affidamento a terzi non abilitati della stazione, trasmissione fuori banda o con abusivi, stazione priva di strumenti di misura, gravi fatti comunque accertati dall' Amministrazione

sospensione e sanz. pec. da € 240 a € 2.420

- uso di nominativo falso o alterato, utilizzo di potenze non consentite, mancata tenuta o aggiornamento del libro di stazione

sanzione pecuniaria da € 34 a € 670

- rifiuto di consentire l' accesso ispettivo alla stazione

revoca dell' autorizzazione. Sigillatura apparati

- mancata pagamento della tassa entro il termine del 30\06

soprattassa e sospensione autorizzazione

Ricordare bene che in caso di commissione di reati a mezzo della stazione radio è sempre prevista la sospensione sino a 6 mesi dell' autorizzazione generale e la sua revoca in caso di recidiva o per sopravvenuta carenza dei requisiti originari necessari per il suo rilascio. Nei casi di sospensione o revoca, possono essere sigillati gli apparati.


NORMATIVA INTERNAZIONALE

PIANI DI FREQUENZA DELLA IARU- REGOLAMENTAZIONI UIT

L'attività dei Radioamatori in tutto il mondo si svolge sulla base di Leggi e Regolamenti che determinano le frequenze e le caratteristiche tecniche (potenze, larghezza di banda, modi di emissione) consentite al "traffico di amatore" che in Italia vengono recepite con D.M. (Piani delle frequenze).

Il Band Plan é il documento fondamentale che contiene l'elenco delle frequenze assegnate al Servizio di Radioamatore. Esso viene stabilito (ed aggiornato) dalla I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) in occasione delle Conferenze Internazionali WARC (World Administrative Radio Communications) tenute sotto l'egida dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (I.T.U.):

L'ITU, per quanto riguarda le frequenze, ha diviso il mondo in tre zone denominate Regioni :



1. La Regione 1 comprende tutta l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente, la Russia asiatica e la Siberia;

2. La Regione 2 comprende la Groenlandia, l'America settentrionale e l'America meridionale;
3. La Regione 3 comprende India, Cina, Giappone, Indonesia, Filippine, Australia, Nuova Zelanda e Oceania.

L'Italia quindi si trova nella Regione 1 e i radioamatori hanno a disposizione, per quanto riguarda le HF, le frequenze stabilite nel relativo BandPlan LF-HF.

Le frequenze assegnate ai radioamatori possono essere concesse secondo tre statuizioni:

- statuto esclusivo o primario;
- statuto esclusivo o primario e servizio satelliti;
- statuto secondario.

Bisogna tener presente che le varie amministrazioni nazionali possono introdurre, con proprie leggi, variazioni e limitazioni al piano di utilizzo delle frequenze definito dalla ITU. In particolare le singole nazioni possono riservare ai propri servizi (polizia, aeronautica, enti militari, ecc.) anche porzioni di bande radioamatoriali, ed in questi casi si parla di utilizzo con statuto secondario. Nel caso invece di statuto primario si intende che le bande di frequenza sono assegnate in via esclusiva al servizio dei radioamatori.

Fra il 10 ed il 15 Novembre 2002 si è svolta a San Marino la Conferenza triennale della IARU, Regione 1, di cui fa parte anche l'ARI.

41 Delegazioni di altrettante nazioni con cinque commissioni hanno esaminato le varie problematiche della Regione 1, e i Band Plan che seguono sono il risultato dei lavori per quanto riguarda le VHF e superiori.

I nuovi modi digitali ora si chiamano "M.G.M." (Machine General Modulation narrow band), e comprendono tutti i modi digitali a banda "stretta" (con meno di 2700 Hz di banda passante).

Il nuovo BandPlan colloca il traffico PSK31 per i 6 metri con un centro banda a 50,250 MHz. Inoltre è stata assegnata la frequenza di 144,438 MHz quale centro attività PSK31 per i 2 metri.

Modi di Emissione

Le bande di frequenza assegnate ai radioamatori sono piuttosto limitate rispetto al numero elevato degli utilizzatori, per cui è sempre stato ritenuto indispensabile cercare di ridurre al minimo lo spazio occupato da ogni singola emissione, pur assicurando un'efficace ricetrasmisione del segnale (e quindi dell'informazione ad esso associata).

Si dice "**Banda passante**" lo spazio in frequenza occupato da un segnale radio. Più stretta è la banda passante, migliore è la selettività dell'apparato ricevente e maggiore il numero di stazioni che possono operare contemporaneamente in una delimitata porzione dello spettro di frequenza utilizzabile senza causare interferenze reciproche.

Le tipiche larghezze di banda indicate da ITU e IARU sono le seguenti:

<i>Modo di emissione</i>	<i>Banda passante</i>	<i>Classe di emissione</i>
Telegrafia CW	200 Hz	A1a
Telescrivente RTTY	500 Hz	J1, J2, F1
Digitale	500 Hz	F1, F2, J2
Digitale	2700 Hz	F1, J2
Televisione SSTV	2700 Hz	F, J
Fonia SSB	2700 Hz	J3e
Fonia FM	6000 Hz	F3e, F2d
Fonia AM	6000 Hz	A3e, H3e

Per quanto riguarda la **Telegrafia** (CW = Continuous Wave - onda continua) si tratta di un'onda portante con impulsi brevi (punti) o lunghi (linee) corrispondenti alla codifica in codice Morse. Il cw occupa una banda passante molto stretta ed offre quindi ad un maggior numero di stazioni di operare in ristretti spazi di frequenza. Altri vantaggi del cw sono la semplicità tecnica e progettuale dei ricetrasmittitori per sola telegrafia e la notevole penetrazione dei segnali in cw attraverso interferenze di ogni tipo che rende possibile operare in condizioni estreme dove altri modi di emissione falliscono.

Il modo **Telescrivente RTTY** (Radio Tele TYpe) è un sistema di comunicazione con lettura diretta dei caratteri trasmessi utilizzando due

frequenze convenzionalmente indicate come "mark" e "space" la cui differenza in frequenza (shift) è definita convenzionalmente dai radioamatori in 170 Hz, mentre altri servizi commerciali utilizzano shift differenti. Nelle trasmissioni RTTY si utilizza il codice Baudot a 5 bit, oppure codice ASCII a 7 bit. Negli ultimi decenni al sistema base RTTY si sono aggiunte nuove implementazioni denominate AMTOR (AMateur Teleprinting Over Radio) e PACTOR (PACKet Teleprinting Over Radio).

I sistemi di ricetrasmissione **digitale** sono tanti e subiscono delle continue evoluzioni. Il PSK31 è un metodo di modulazione in cui i dati binari sono codificati come cambiamenti di un tono audio (shift). Il computer invia i segnali in PSK31 alla radio attraverso una interfaccia e la radio li trasmette via etere in SSB. Il PSK è molto simile al traffico RTTY.

La modalità **Televisione a scansione lenta SSTV** (Slow Scan TeleVision) è un metodo analogico usato per inviare immagini compatibilmente con la limitata occupazione di banda passante, quindi a "scansione lenta". Il sistema pertanto non consente la visione di immagini in movimento veloce. Negli anni passati un apparato molto usato per SSTV era il ROBOT. Oggi si possono usare nuovi sistemi digitali come DIGTRX 3.11.

La **Fonia SSB** (Single Side Band o Banda Laterale Unica) è il sistema di emissione più usato nelle onde corte e consiste nella soppressione dell'onda portante e di una delle due bande laterali. La emissione risultante viene definita LSB (Lower Side Band o Banda Laterale Inferiore) e viene usata nelle gamme dei 160 - 80 e 40 metri. La emissione USB (Upper Side Band o Banda laterale Superiore) viene adoperata nelle gamme alte dei 20-17-15-12 e 10 metri, oltre alle VHF ed UHF.

La **Fonia FM** è una modalità di trasmissione che consiste nel modulare un'onda portante in modo che la sua frequenza vari in relazione all'ampiezza del segnale da trasmettere, sia esso audio o dati. La fonia trasmessa dai radioamatori è NBFM (Narrow Band Frequency Modulation) cioè FM a banda stretta non superiore a +/- 5 KHz. Nelle onde corte non è permessa emissione FM, tranne che in 10 metri negli USA ove sono consentiti ponti ripetitori. La modulazione FM si usa normalmente nei ricetrasmettitori palmari VHF ed UHF.

La **Fonia AM** è stato fra i primi sistemi di modulazione impiegati nelle trasmissioni di segnali audio. Esso consiste in un'onda portante e nelle due bande laterali in cui l'ampiezza del segnale varia in relazione all'intensità della modulazione (AM = Amplitude Modulation). E' un tipo di emissione scarsamente in uso tra i radioamatori (occupa troppa banda e potenza)

Riporto di seguito un interessante articolo di I4LCK e i band plan per l' Italia

Novice

Franco Armenghi • I4LCK

E-mail: i4lckbo@alice.it



Chi ben inizia 6...

Il Band Plan

Abbiamo più volte incontrato questo termine ed una semplice e succinta introduzione fu illustrata su R.R. 12/2005.

Una comprensione più esaustiva del "piano delle bande" è indispensabile perché lo stesso si configura come una norma avente forza di legge per tutti (ribadisco, TUTTI) i Radioamatori. E' opportuno introdurre l'argomento partendo dai fondamentali, prima di esaminarne i dettagli:

- l'assegnazione delle frequenze per il servizio d'amatore viene discussa ed approvata ufficialmente da specifici comitati ITU in occasione delle Conferenze internazionali WARC (World Administrative Radio Communications). Le frequenze possono essere concesse in uso a "statuto esclusivo o primario", "statuto esclusivo o primario e servizio satelliti" oppure "statuto secondario".
- l'assegnazione delle frequenze e relativo statuto possono non essere omogenei fra le varie Regioni ITU; infatti si riscontrano differenti allocazioni, limitazioni e attribuzioni nelle assegnazioni fra le Regioni 2 e 3 rispetto alla Regione 1, che è quella di nostro interesse.
- le varie Amministrazioni nazionali si possono avvalere di una specifica facoltà del Regolamento Internazionale delle Telecomunicazioni per introdurre, con proprie normative, variazioni all'utilizzo del piano di assegnazioni frequenze definite dalla ITU. La limitazione per l'utilizzo, totale o parziale, di settori di frequenza assegnati dalla ITU in esclusiva o meno al nostro servizio deve essere evidenziata dalle Amministrazioni nazionali in sede di conferenza.
- le Amministrazioni nazionali hanno inoltre autonoma facoltà di indicare specifiche modalità statutarie, permettendo l'occupazione di altri servizi nelle gamme amatoriali.
- i delegati Radioamatori della IARU nelle rispettive Regioni 1, 2 e 3 a loro volta elaborano particolari e dettagliate allocazioni per modalità di sistemi di trasmissione all'interno delle bande concesse (...in parole povere la ITU assicura il contenitore la IARU il contenuto!.....).

Anche i band plan delle diverse Regioni IARU evidenziano differenze, a volte non semplici da interpretare, poiché dipendono da esigenze e regolamenti delle varie Amministrazioni nazionali, dall'utilizzo di servizi non amatoriali specificatamente nelle bande a noi concesse dalla ITU con statuto secondario nonché, buon ultimo, dalle classi delle Licenze o Autorizzazioni conseguite.

L'esempio più evidente sono le 6 classi delle Licenze statunitensi, ove solo alcune permettono l'utilizzo di specifici settori delle bande in onde corte.

I più attenti lettori avranno notato che ho citato tre definizioni: "statuto esclusivo o primario", "statuto esclusivo o primario e servizio satelliti" e "statuto secondario".

Spieghiamo queste definizioni: quando in una banda è previsto un solo servizio si ha lo statuto "esclusivo" e quindi non vi possono essere altri utilizzatori; se specificato, esclusivamente in queste bande, è ammesso anche il traffico amatoriale via satellite che è opportunamente regolamentato.

Nel caso di "statuto secondario" la precedenza delle comunicazioni è riservata all'utilizzatore che gode della qualifica di primario e possono essere occupate da altri solo le frequenze libere senza causare interferenze.

Ritornando al band plan la tabella che segue merita attenzione.

(*) si nota immediatamente che in banda 40 metri il settore riservato alla Regione 1 è di soli 100 kHz nel quale devono convivere gli interessi dei tanti utilizzatori attivi nelle diverse modalità di emissione. Da anni questo "vestito" sta "stretto" alla nostra attività, ma solamente nell'ultima Conferenza mondiale delle telecomunicazioni la ITU ha accolto, seppure in parte e dopo non poche opposizioni, le pressanti richieste avanzate dalla IARU per autorizzare un allargamento dello spettro nella Regione 1. (Spiegata ulteriormente la necessità di essere rappresentati da un organismo internazionale composto da nostri colleghi...!).

La ITU ha pertanto decretato che dal 29 marzo 2009 i Radioamatori potranno utilizzare, con regime di statuto secondario la banda da 7100 a 7200 kHz, attualmente occupata da stazioni di radiodiffusione operanti con elevate potenze. Parimenti la CEPT (Conferenza Europea Poste e Telecomunicazioni) ha sollecitato le Amministrazioni dei Paesi membri (e l'Italia rientra fra questi....) ad autorizzare il traffico amatoriale fino al nuovo limite consentito con decorrenza 1 gennaio 2005.

Numerose Amministrazioni: Croazia, San Marino, Norvegia, Islanda, Irlanda, Regno Unito, Serbia, Montenegro, Svizzera, Danimarca, Olanda, Francia, Slovenia, Russia, Belgio, Lussemburgo, Principato di Monaco, e forse altri a questa data, hanno rapidamente recepito la citata sollecitazione rilasciando senza problemi l'autorizzazione richiesta.

I Radioamatori Italiani attendono una risposta!

Concludendo

Non esiste nessuna Legge che obbliga ad essere educati e rispettosi nei confronti del prossimo, parimenti nessuna legge ci impone di dire "buon giorno", "grazie", "prego"...

Il buon senso, l'educazione personale e l'intelligenza sono fondamentali per operare in ogni comunità. Il band plan, complemento delle assegnazioni ministeriali, non è un obbligo codificato da leggi dello Stato ma deve essere da tutti osservato e rispettato nell'interesse comune.

Purtroppo osserviamo certe manifestazioni di intolleranza da parte di pochi, amaramente definiti "colleghi" solo perché detengono una Autorizzazione, che si comportano in modo indegno su certe frequenze. Essi vengono regolarmente intercettati dagli incaricati dello Iaru Monitoring System per l'individuazione delle emissioni abusive in settori non concessi a specifici modi di emissione nelle bande amatoriali, con successivo inoltro della documentazione alle rispettive Amministrazioni nazionali affinché queste dispongano gli opportuni provvedimenti. Purtroppo queste procedure burocratiche richiedono tempo, ma alla fine..... ricordate il ben noto IT9.... e alcuni suoi sodali.....? Ora a 14195 kHz si possono, finalmente, riascoltare le spedizioni e fare traffico DX!

Godetevi il band plan e buoni DX!

Banda	REG. 1	REG. 2	REG. 3	ITALIA	statuto
160 m	1810-2000 kHz	1800-2000 kHz	1800-2000 kHz	1830-1850 kHz	primario
80 m	3500-3800 kHz	3500-4000 kHz	3500-3900 kHz	3500-3800 kHz	secondario
40 m	7000-7100 kHz	7000-7300 kHz	7000-7300 kHz	7000-7100 kHz	primario
40 m	7100-7200 kHz (*)				secondario

tutte le altre bande non presentano differenze di estensione fra le varie regioni

Novice

IARU REGIONE 1 - HF BANDPLAN dal 1° Gennaio 2006

BANDA	FREQUENZA kHz	MAX LARGHEZZA di BANDA in Hz	MODI OPERATIVI
LW	135.7 - 136	200	CW, Prove in QRSS
	136 - 137.4	200	CW
	137.4 - 137.6	200	Modi digitali, eccetto CW
	137.6 - 137.8	200	CW, QRSS centro attività 137.7 135 - 137 indicativo
160	1810 - 1838	200	CW
	1838 - 1840	500	Modi a banda stretta, CW QRP 1836 kHz
	1840 - 1843	2700	Tutti i modi, modi digitali
	1843 - 2000	2700	Tutti i modi <i>In Italia è utilizzabile esclusivamente il segmento 1830 - 1850 kHz</i>
80	3500 - 3510	200	CW, priorità ai collegamenti intercontinentali
	3510 - 3560	200	CW, attività contest CW, QRS 3555 kHz
	3560 - 3580	200	CW, CW QRP 3580 kHz centro attività
	3580 - 3590	500	Tutti i modi digitali a banda stretta
	3580 - 3600	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali, stazioni automatiche
	3600 - 3620	2700	Tutti i modi, modi digitali, stazioni automatiche
	3600 - 3650	2700	Tutti i modi, attività contest SSB, digital voice 3630 kHz
	3650 - 3700	2700	Tutti i modi, SSB QRP 3690 kHz
3700 - 3775	2700	Tutti i modi, contest SSB, tras. immagini 3735 kHz 3760 kHz emergenze Regione 1	
3775 - 3800	2700	Tutti i modi, priorità ai collegamenti intercontinentali	
40	7000 - 7035	200	CW, CW QRP 7030 kHz centro attività
	7035 - 7038	500	Tutti i modi digitali a banda stretta
	7038 - 7040	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali, stazioni automatiche
	7040 - 7043	2700	Tutti i modi, modi digitali, stazioni automatiche
	7043 - 7100	2700	Tutti i modi, tras. immagini 7043 kHz, digital voice 7070 kHz, SSB QRP 7090 kHz, 7060 kHz emergenze Regione 1
7100 - 7200	2700	Tutti i modi - prevista estensione banda dal 2009	
30	10000 - 10140	200	CW, CW QRP 10116 kHz centro attività
	10140 - 10150	500	Tutti i modi digitali a banda stretta
20	14000 - 14060	200	CW, attività contest CW, QRS 14055 kHz
	14060 - 14070	200	CW, CW QRP 14060 kHz
	14070 - 14089	500	Tutti i modi digitali a banda stretta
	14089 - 14099	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali, stazioni automatiche
	14089 - 14101		IBP (progetti beacons internazionali) banda esclusiva
	14101 - 14112	2700	Tutti i modi, modi digitali, stazioni automatiche
	14112 - 14125	2700	Tutti i modi
	14125 - 14300	2700	Tutti i modi, attività contest SSB, digital voice 14130 kHz, tras. immagini 14230 kHz, SSB QRP 14285 kHz
14300 - 14350	2700	Tutti i modi, 14300 kHz emergenze mondiale	

Novice

BANDA	FREQUENZA kHz	MAX LARGHEZZA di BANDA in Hz	MODI OPERATIVI
17	18068 - 18095	200	CW, CW QRP 18086 kHz
	18095 - 18105	500	Tutti i modi digitali a banda stretta
	18105 - 18109	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali, stazioni automatiche
	18109 - 18111		IBP (progetti beacons internazionali) banda esclusiva
	18111 - 18120	2700	Tutti i modi, modi digitali, stazioni automatiche
	18120 - 18168	2700	Tutti i modi, digital voice 18130 kHz, <i>18160 kHz emergenze mondiale</i>
15	21000 - 21070	200	CW, CW QRS 21055 kHz, CW QRP 21080 kHz
	21070 - 21090	500	Tutti i modi digitali a banda stretta
	21090 - 21110	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali, stazioni automatiche
	21110 - 21120	2700	Tutti i modi (escluso SSB), modi digitali, stazioni automatiche
	21120 - 21149	500	Tutti i modi a banda stretta
	21149 - 21151		IBP (progetti beacons internazionali) banda esclusiva
	21151 - 21450	2700	Tutti i modi, digital voice 21180 kHz, SSB QRP 21285 kHz, tras. Immagini 21340 kHz <i>21360 kHz emergenze mondiale</i>
12	24900 - 24915	200	CW, CW QRP 24908 kHz
	24915 - 24926	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali
	24926 - 24929	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali, stazioni automatiche
	24929 - 24931		IBP (progetti beacons internazionali) banda esclusiva
	24931 - 24940	2700	Tutti i modi, modi digitali, stazioni automatiche
	24940 - 24990	2700	Tutti i modi, digital voice 24960 kHz,
10	28000 - 28070	200	CW, CW QRS 28055 kHz, CW QRP 28080 kHz
	28070 - 28120	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali
	28120 - 28150	500	Tutti i modi a banda stretta, modi digitali, stazioni automatiche
	28150 - 28190	500	Tutti i modi a banda stretta
	28190 - 28199		IBP beacons regionali programmati a tempo
	28199 - 28201		IBP beacons mondiali programmati a tempo
	28201 - 28225		IBP beacons servizio continuo
	28225 - 28300	2700	Tutti i modi, beacons
	28300 - 28320	2700	Tutti i modi, modi digitali, stazioni automatiche
	28320 - 29200	2700	Tutti i modi, digital voice 28330 kHz SSB QRP 28360 kHz, tras. Immagini 28680 kHz
	29200 - 29300	6000	Tutti i modi, modi digitali, stazioni automatiche
	29300 - 29510	6000	Satellite-downlink
	29510 - 29520		Canale di rispetto
	29520 - 29550	6000	Tutti i modi, FM simplex - canali 10 kHz
	29560 - 29590	6000	Tutti i modi, entrata ripetitori FM (RH1-RH4)
29600	6000	Tutti i modi, canale di chiamata FM	
29610 - 29650	6000	Tutti i modi, FM simplex - canali 10 kHz	
29660 - 29700	6000	Tutti i modi, uscita ripetitori FM (RH1-RH4)	

by I4LCK

Novice

Leggenda e note

CW - Si intende la porzione di banda riservata esclusivamente alla telegrafia (o QRSS - CW lento) con larghezza di banda non superiore a 200 Hz. I collegamenti in telegrafia sono permessi in tutto lo spettro di tutte le bande con unica eccezione delle frequenze BEACON.

Tutti i modi - Si intendono i segmenti di banda riservati al CW e SSB.

Tras. immagini - Si intendono le modalità SSTV e FAX, analogiche o digitali, con larghezza di banda non superiore a 6000 Hz.

Modi digitali banda stretta - Si intendono tutti i modi con larghezza di banda non superiore a 500 Hz, inclusi CW, RTTY, PSK eccetera.

Modi digitali - Si intendono tutti modi ad esempio: PSK, Olivia, RTTY, MT63 e altri con larghezze di banda non superiori a 2700 Hz.

Stazioni automatiche - Si intendono i sistemi operativi, anche non presidiati, che memorizzano e/o ritrasmettono messaggi digitali (esempio: Pactor, Amtor, Packet).

FM - Si intendono le modalità NBFM con deviazione non superiore a ± 5 kHz in Fonia e $\pm 2,5$ kHz per Packet a 29 MHz.

IBP - Beacon (radiofari) autorizzati dalla IARU.

Raccomandazioni IARU Regione 1

DV05-C4/07 - I Radioamatori che non partecipano ai contest sono invitati ad utilizzare, in occasione delle più importanti ed affollate competizioni, le bande dei 30, 17, 12 metri.

DV05-C4/08 - Sono scoraggiate le attivazioni di sistemi beacon in 30 e 40 metri.

DV05-C4/09 - Si consiglia l'uso del Subtono (CTCSS) per l'attivazione dei ponti NBFM in banda 10 metri.

DV05-C4/10 - Si raccomanda di incoraggiare l'uso del codice R S Q nello scambio dei rapporti digitali nelle bande HF.

DV05-C4/11 - La IARU incoraggia lo sviluppo di nuove tecniche digitali e sistemi operativi che potranno condividere i settori di banda già assegnati agli altri protocolli.

DV05-C4/12 - E' accettata la proposta del gruppo di lavoro ARDF permettendo l'utilizzo di frequenze fra 3510 e 3600 kHz per beacon CW di limitata potenza.

DV05-C4/13 - Si raccomanda la massima attenzione nel rispetto del BAND PLAN nelle varie modalità operative (vedi leggenda...).

DV05-C4/14 - La frequenza di 14195 kHz ± 5 kHz dovrà essere riservata alle spedizioni.

DV05-C4/15 - Constatato che la maggioranza delle Amministrazioni nazionali della Reg. 1 (non ancora in Italia) ha già permesso l'utilizzo dell'estensione della banda dei 40 metri a uso secondario, prevista in via definitiva dal 29-03-2009, il band plan prevederà l'utilizzo del nuovo segmento da 7100 a 7200 kHz nelle modalità operative CW e SSB (2700 Hz max).

Stazioni non presidiate - (Amtor, Pactor, Packet, Beacon eccetera) la IARU suggerisce di limitare queste attività nelle bande HF o limitare le ritrasmissioni solamente sotto controllo dell'operatore. Unica eccezione i BEACON autorizzati dal coordinatore della Reg. 1.

Banda 80 metri - Si raccomanda priorità ai collegamenti intercontinentali nei settori da 3500 a 3505 kHz e da 3775 a 3800 kHz. Si invitano le Associazioni nazionali a far rispettare questi limiti anche in occasione dei vari contest nazionali.

Banda 10 metri - Si raccomanda di non operare nel settore da 29300 a 29510 kHz per non interferire il down-link del servizio satelliti.

Altre raccomandazioni riguardano particolari modalità operative specifiche per alcune aree della Regione 1 che esulano dal nostro interesse.

Il codice rapporti R S Q

Il codice R S T, già precedentemente illustrato, non è appropriato per un corretto scambio di rapporti nei collegamenti radioamatoriali in modalità digitale, particolarmente in sistemi PSK, MFSK eccetera.

VK3BGH, K6MBY, GM4KLN e W8NUE hanno elaborato un "upgrade" del vecchio sistema sostituendo l'obsoleto rapporto T (tono) con la lettera "Q" (qualità immagine).

La IARU, dopo le opportune valutazioni, ha deciso di incoraggiare l'utilizzo del citato codice per lo scambio di rapporti esclusivamente nei sistemi digitali.

La lettera "R" identifica la percentuale di testo decifrabile, la lettera "S" identifica la lettura della traccia a cascata, la lettera "Q" identifica la presenza visibile di segnali non desiderati:

Readability: R 1 0% undecipherable
R 2 20% occasional words distinguishable
R 3 40% considerable difficulty, many missed characters
R 4 80% practically no difficulty, occasional missed characters
R 5 95% + perfect readable

Strength: S 1 barely perceptible trace
S 3 weak trace
S 5 moderate trace
S 7 strong trace
S 9 very strong trace

Quality: Q 1 splatter over much of the spectrum
Q 3 multiple visible pairs
Q 5 one easily visible pair
Q 7 one barely visible pair
Q 9 clean signal no visible unwanted sideband pairs

Non chiedetemi perché non codifichino S2-S4-S6-S8 e Q2-Q4-Q6-Q8...!

Se di vostro interesse potete consultare il sito www.psb-info.net

ITU - spettro onde radio e lunghezza onda

Banda	Frequenza	Lunghezza onda
VLF very low frequency	3 - 30 kHz	100 km - 10 km
LF-LW low frequency	30 - 300 kHz	10 km - 1 km
MF medium frequency	300 - 3000 kHz	1 km - 100 m
HF high frequency	3 - 30 MHz	100 m - 10 m
VHF very high frequency	30 - 300 MHz	10 m - 1 m
UHF ultra high frequency	300 - 3000 MHz	1 m - 10 cm
SHF super high frequency	3 - 30 GHz	10 cm - 1 cm
EHF extremely high frequency	30 - 300 GHz	1 cm - 1 mm

Spettro microonde e lunghezza d'onda (standard IEEE)

L	1 - 2 GHz	30 - 15 cm
S	2 - 4 GHz	15 - 7,5 cm
C	4 - 8 GHz	7,5 - 3,75 cm
X	8 - 12 GHz	3,75 - 2,50 cm
Ku	12 - 18 GHz	2,50 - 1,67 cm
K	18 - 27 GHz	1,67 - 1,11 cm
Ka	27 - 40 GHz	1,11 - 0,75 cm
V	40 - 75 GHz	7,5 - 4,0 mm
W	75 - 110 GHz	4 - 2,7 mm
D	110 - 300 GHz	2,7 - 1,0 mm




A.R.I.
 Associazione Radioamatori Italiani
 Sezione di Milano 20.01
 www.arimi.it

BANDPLAN VHF / UHF MY 2006 v1.0

Suppl. Ord. n° 146 alla G.U. n° 169 del 20-07-2002 – Piano Nazionale Frequenze 2002
 raccomandazioni Conferenze IARU Regione 1 San Marino 11/2002 e Davos 09/2005


La potenza QRP è un livello non superiore a 5 W output
 Modi digitali = MGM: FAX, SSTV, RTTY, PSK31, PACKET, FSK441, JT44, etc.
 Frequenze espresse in kHz

CW	200 Hz
FONIA	2700 Hz
FONIA	6000 Hz
DIGITALE	500 Hz
DIGITALE	2700 Hz
DIGITALE	6000 Hz
IMMAGINI	2700 Hz
SATELLITE	6000 Hz
BEACON	200 Hz
REPETITORI	
NON ASSEGNATO	



6 metri
 Statuto secondario

Beacon 50000 - 50080 CW esclusivo 50050 - 50100 CW DX intercontinentale 50090
 Chiamata DX fonia (SSB) 50110 Evitare QSO tra stazioni Europee su queste frequenze!
 Centro attività in fonia (SSB) 50150 meteorocatter 50200
 PSK31 144136 FSK441 144370 SSTV 144500 RTTY 144600 FAX 144700 ATV talk back 144750
 RTTY locale 145300 OUT transponder lineare 144645 ±15 IN transponder lineare 144675 ±15 APRS 144800
 IN ripetitori step 12,5 NBFM shift -600 145000 - 145187,5 OUT ripetitori step 12,5 NBFM 145600 - 145787,5
 Canali simplex NBFM step 12,5 145200 - 145587,5 Frequenza di chiamata stazione mobile 145500
 Satellite (FM e Packet) downlink con stazioni spaziali 145800 uplink fonia (FM) 145200 uplink in packet 145990
 Fonia (SSB) e telegrafia via satellite 145900 ±100



2 metri
 Statuto esclusivo

CW EME 144000 - 144036 CW QRP 144060 CW chiamata 144050 CW FAI - EME 144145
 BEACON 144400 - 144490 SSB chiamata 144300 SSB FAI - EME 144155 SSB QRP 144285
 PSK31 144136 FSK441 144370 SSTV 144500 RTTY (FSK/PSK) 432600 FAX (FSK) 432700
 RTTY locale 145300 OUT transponder lineare 144645 ±15 IN transponder lineare 144675 ±15 APRS 144800
 IN ripetitori step 12,5 NBFM shift -600 145000 - 145187,5 OUT ripetitori step 12,5 NBFM 145600 - 145787,5
 Canali simplex NBFM step 12,5 145200 - 145587,5 Frequenza di chiamata stazione mobile 145500
 Satellite (FM e Packet) downlink con stazioni spaziali 145800 uplink fonia (FM) 145200 uplink in packet 145990
 Fonia (SSB) e telegrafia via satellite 145900 ±100



70 centimetri
 430000-434000
 Statuto secondario


LA GAMMA COMPRESA TRA 434000 e 434999 NON E' ASSEGNATA, IN ITALIA, AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

CW 432000 - 432399 Beacon 432400 - 432490 CW EME 432012,5
 FSK441 432370 SSTV 432500 RTTY (FSK/PSK) 432600 FAX (FSK) 432700
 PSK31 432088 SSTV (FM/AFSK) 433400 RTTY (FM/AFSK) 433600 FAX (FM/AFSK) 433770
 OUT ripetitori (step 12,5 NBFM shift +1600) 430025 - 430375 IN ripetitori 431625 - 431975
 Comunicazioni digitali 430400 - 430575 Comunicazioni digitali via ripetitori 430600 - 430925
 Sperimentazione nuovi modi di trasmissione 430925 - 431025 canali Simplex step 25 FM 433000 - 433600
 Chiamata FM Mobile 433600 IN ripetitori HB/DL/OE shift 7,6 MHz (non usufruibili) 431050 - 431850
 IN ripetitori (step 12,5 NBFM shift -1600) 433000 - 433375 OUT ripetitori 431400 - 431775
 Talkback microonde 432350 IN Transponder lineare 432500 - 432600 OUT Transponder lineare 432600 - 432700
 Comunicazioni digitali e sperimentazione 433600 - 433990 Satellite 435000 - 438000

434000-435000
 NON ASSEGNATO

435000-436000
 Statuto esclusivo

436000-438000
 Statuto secondario



23 centimetri
 1240-1245
 Statuto secondario

LA GAMMA COMPRESA TRA 1245 e 1267 NON E' ASSEGNATA, IN ITALIA, AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

Frequenze espresse in MHz
 OUT Ripetitori RS01 - RS28 1242,025 - 1242,700 Packet Radio duplex canali RS 29 - RS 50 1242,725 - 1243,250
 Traffico via satellite 1267 - 1270 Packet Radio duplex canali RS 29 - RS 50 1270,725 - 1271,250
 IN Ripetitori RS01 - RS28 1270,025 - 1270,700 Modi digitali 1240 - 1241
 Tutti i modi sono concessi tra 1240 - 1243,50 / 1270 - 1272 / 1291,5 - 1296 ATV 1272 - 1290,994
 IN Ripetitori step 25 kHz NBFM shift -6 MHz canali RMO 1291 - RM19 1291,475
 OUT Ripetitori step 25 kHz NBFM RMO 1297 - RM19 1297,475
 IN Ripetitori RS20 - RS68 1293,150 - 1294,350 Telegrafia in esclusiva 1296,075 ±75 Moonbounce 1296,125 ±12,5
 PSK31 1296,138 Telegrafia/SSB 1296,150 - 1296,800 Beacon 1296,700 - 1296,884
 IN transponder lineare 1296,500 ±100 OUT transponder lineare 1297,500 ±100
 SSTV 1296,500 RTTY 1296,600 FAX 1296,700 Canali NBFM Simplex 1297,500 - 1297,975

1245-1267
 NON ASSEGNATA

1267-1298
 Statuto secondario

Le misure dei diagrammi non sono proporzionali alle frequenze indicate
 Gli autori, l'A.R.I., l'AR.I. Sezione di Milano non sono responsabili di eventuali errori e/o refusi

© IZ2GIL e IW2GPI
 A.R.I. - Sezione di Milano 20.01

Il nominativo per un radioamatore è unico e non ripetibile ed è costituito da un prefisso (che indica la zona di residenza) e da un suffisso alfabetico stabilito dal Ministero. I prefissi usati in Italia sono:

- *I1, IK1, IZ1, IW1*: Piemonte e Liguria
- *I2, IK2, IZ2, IW2*: Lombardia
- *I3, IK3, IZ3, IW3*: Veneto
- *I4, IK4, IZ4, IW4*: Emilia Romagna
- *I5, IK5, IZ5, IW5*: Toscana
- *I6, IK6, IZ6, IW6*: Marche e Abruzzo
- *I7, IK7, IZ7, IW7*: Puglie e provincia di Matera
- *I8, IK8, IZ8, IW8*: Molise, Campania, Calabria e provincia di Potenza
- *I0, IK0, IZ0, IW0*: Lazio e Umbria

Dall'elenco mancano le regioni a statuto speciale, a cui sono stati assegnati prefissi:

- *IX1*: Valle d'Aosta
- *IN3*: Trentino-Alto Adige
- *IV3*: Friuli-Venezia Giulia
- *IS0*: Sardegna
- *IT9*: Sicilia (la Sicilia coincide con tutta la *call area 9*)

Prefissi speciali sono assegnati anche ad isole e/o arcipelaghi:

- *IA5*: isole tirreniche della Toscana (Capraia, Cerboli, Elba, Formica di Burano, Formiche di Grosseto, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo, Formica di Montecristo, Pianosa, Scoglio d'Africa)
- *IB0*: isole tirreniche del Lazio (Palmarola, Ponza, Scoglio della Botte, Isola di Santo Stefano, Isola di Ventotene, Zannone)
- *IC8*: isole tirreniche della Campania, della Calabria e della provincia di Potenza (Capri, Ischia, Li Galli, Procida, Vivara)
- *ID8*: isole tirreniche della Calabria, Isola di Dino, Isola di Cirella)

- *ID9*: Isole Eolie (Alicudi, Basiluzzo, Filicudi, Formiche, Lipari, Lisca Bianca, Panarea, Salina, San Pietro a Canna, Stromboli, Strombolicchio, Vulcano)
- *IE9*: isola di Ustica
- *IF9*: Isole Egadi (Asinelli, Favignana, La Formica, Levanzo, Maraone, Marettimo)
- *IG9*: Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa)
- *IH9*: isola di Pantelleria
- *IJ7*: isole ioniche della Puglia e della provincia di Matera (Arcipelago delle Cheradi)
- *IJ8*: isole ioniche della Calabria (non-ufficiale)
- *IJ9*: isole minori della Sicilia nel Mar Ionio (non-ufficiale)
- *IL3*: isole adriatiche del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia (non-ufficiale)
- *IL4*: isole adriatiche dell'Emilia-Romagna (non-ufficiale)
- *IL6*: isole adriatiche delle Marche e dell'Abruzzo (non-ufficiale)
- *IL7*: isole adriatiche della Puglia (Isole Tremiti, Caprara, Pianosa, San Domino, San Nicola)
- *IM0*: sole minori della Sardegna (Asinara, Bisce, Budelli, Carbonara, Caparra, Cavoli, Corcelli, Cretacci, Foradada, Il Catalano, Il Toro, Il Vitello, La Maddalena, La Vacca, Mal di Ventre, Molara, Mortorio, Nibani, Ogliastra, Pan di Zuccherò, Piana, Qirra, Razzoli, Rossa, Ruglia, Sant'Antioco, San Pietro, San Macario, Santa Maria, Serpentara, Soffi, Spargi, Su Giiuseu, Tavolara)
- *IP1*: isole della Liguria (non-ufficiale)

Per particolari scopi vengono utilizzati i seguenti prefissi:

- *IQ*: sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite (di fatto assegnato anche a comitati regionali e gruppi).
- *IR*: stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
- *II*, *IO*, *IP*, *IR*, *IU*, *IY*: manifestazioni o eventi di particolare importanza, limitatamente alla durata dell'evento.

Capita spesso che il radioamatore trasmetta da un luogo diverso da quello abituale di residenza: quindi è corretto segnalare questa condizione antepo-
nendo o postponendo al proprio nominativo il prefisso della zona da cui si opera: Esempio: IN3AEF\I2 (opera dalla zona 2 dell' Italia) oppure HB9\IN3AEF (opera dalla Svizzera)

Per trasmissioni da mezzo mobile o operazioni in portatile si segnala postponendo il \m (veicoli) o il \mm (imbarcazioni o il \p (in portatile).
Esempi IN3AEF\m (dall' auto); IN3AEF\p\IA5 (in portatile da un' isola della Toscana)

Le conversazioni radioamatoriali debbono svolgersi in chiaro, ma sono ammesse le abbreviazioni in uso internazionale ed il codice Q. Riporto l'elenco quasi completo di tali abbreviazioni in uso, specie in telegrafia

Codice Q (uso cw, ma anche in fonìa: evidenziate quelle di uso comune)

QAP = RESTA IN ASCOLTO

QAT = ASCOLTA PRIMA DI TRASMETTERE

QRA = NOMINATIVO DELLA STAZIONE (usato anche per nome dell'operatore)

QRB = DISTANZA FRA STAZIONI

QRD = IO VADO

QRE = LA MIA EMITTENTE E'...(NAZIONALITÀ)

QRF = IO VENGO DA....(LOCALITÀ)

QRG = FREQUENZA (LA MIA QRG É ...MHZ)

QRH = SLITTAMENTO DI FREQUENZA

QRI = TONALITÀ DELLA NOTA CW

QRJ = RICEZIONE SCADENTE ..VI RICEVO MALE...I SEGNALI SONO DEBOLI

QRK = L'INTENSITÀ DEL SEGNALE

QRL = SONO OCCUPATO ...(LA QRG E' QRL)

QRM = DISTURBO ..SONO DISTURBATO

QRN = DISTURBO DA SCARICHE ATMOSFERICHE

QRO = POTENZA ...AUMENTA LA POTENZA

QRP = BASSA POTENZA ..VADO IN QRP

QRQ = VADO VELOCE ..DEVO TRASMETTERE VELOCE

QRS = ANDARE PIANO IN TRASMISSIONE.. FAI QRS

QRT = FINE TRASMISSIONE

QRU = NIENTE DA SEGNALARE

QRV = SONO IN ASCOLTO (ANCHE MANDARE UNA SERIE DI V V V V)

QRW = COMUNICARE ...CHE LO CHIAMATE
QRX = ASPETTARE UN MOMENTO
QRY = IL MIO TURNO... ASPETTO IL MIO TURNO
QRZ = CHI MI CHIAMA ..CHI E'
QSA = INTENSITÀ DEL SEGNALE ESPRESSA DA 1 A 5
QSB = SEGNALE SALE E SCENDE DI INTENSITÀ
QSC = IL SEGNALE SPARISCE TOTALMENTE A INTERVALLI
QSD = MANIPOLAZIONE CATTIVA
QSI = IMPOSSIBILE INTERROMPERE LA TRASMISSIONE
QSK = VI SENTO SE MI INTERROMPETE
QSL = CONFERMA DI RICEZIONE (CARTOLINA)
QSM = HO RICEVUTO VOSTRA QSL
QSO = HO COMUNICATO ...HO PARLATO
QSP = RITRASMETTI ...RIPORTA UN MIO MSG.
QSR = RIPETETE LA CHIAMATA
QSS = FREQUENZA DI LAVORO
QSV = PROVA DI TRASMISSIONE
QSW = FREQUENZA DI TRASMISSIONE
QSX = VARIAZIONE DI FREQUENZA
QSY = MI SPOSTO SULLA QRG....
QSZ = TRASMETTI OGNI PAROLA DUE VOLTE
QTA = ANNULLA MESSAGGIO
QTB = CONTEGGIO DELLE PAROLE DEL MESSAGGIO
QTC = DEVO DARVI NOTIZIE
QTD = ABBIAMO SOCCORSO
QTG = PROVA DI MODULAZIONE
QTH = POSIZIONE LATITUDINE LONGITUDINE... CITTÀ
QTI = ESTREMI DELLA ROTTA
QTJ = VELOCITÀ DI MARCIA RELATIVA
QTK = VELOCITÀ DI MARCIA ASSOLUTA
QTL = DIREZIONE DI MARCIA
QTN = HO LASCIATO ...(LOCALITÀ)
QTO = USCITA DAL BACINO, PORTO, RIMESSA
QTP = ENTRATA IN BACINO, PORTO, RIMESSA
QTQ = COMUNICAZIONE IN CODICE Q
QTR = CHE ORE SONO
QTS = CHIAMATA PER SINTONIA
QTT = SEGNALE COPERTO DA ALTRE EMISSIONI
QTU = LA MIA STAZIONE E' ATTIVA DALLE ..ALLE...
QUA = HO NOTIZIE DI

QUB = INFORMAZIONI SULLA ROTTA
QUD = SEGNALE D'URGENZA

QUE = MSG IN LINGUA ESTERA
QUH = PRESSIONE BAROMETRICA
QUI = LUCI DI POSIZIONI
QUK = CONDIZIONE DEL MARE
QUL = ALTEZZA DELLE ONDE

ALTRE ABBREVIAZIONI USATE NELLE COMUNICAZIONI
TELEGRAFICHE (raramente in fonia, spesso nei modi digitali e nella
corrispondenza tra radioamatori, qsl card comprese):

AA = SUBITO DOPO ..PAROLA DOPO
AB = PAROLA PRIMA DI..
ABT = CIRCA (ABT 100W)
AC = CORRENTE ALTERNATA
ADR = INDIRIZZO (ADDRESS)
AFC = CONTROLLO AUTOMATICO DI FREQUENZA
AGC = CONTROLLO AUTOMATICO DI GUADAGNO (automatic gain
control)
AGN = DI NUOVO ..ANCORA
AL = TUTTO (ALL)
AHD = AVANTI
AM = AMPIEZZA MODULATA
AMP = AMPERE
AMT = QUANTITÀ
ANI = QUALCHE ...QUALCHE VOLTA
ANT = ANTENNA
AR = FINE MESSAGGIO (LETTERA A e R UNITE)
AS = ATTENDERE, ASPETTARE (LETTERA A e S UNITE)
BAT = BATTERIA
BCL = ASCOLTATORE DI BROADCASTING
BCI = INTERFERENZA DA RADIO TRASMISSIONI BROADCASTING
BD = CATTIVO
BF = BASSA FREQUENZA
BFO = OSCILLATORE A BATTIMENTO
BG = BUON GIORNO
BY = DA, PRESSO
BKG = ROMPERE (breaking)
BK = INTERROMPERE, BREAK IN
BRK = INTERROMPERE, BREAK IN
BLV = CREDERE (believe)
BT = SEGNO DI SEPARAZIONE (LETTERA B e T UNITE)
BUG = TASTO MANIPOLATORE

C = CONFERMA, SI (YES)
CALL = NOMINATIVO DI STAZIONE
CAV = CONTROLLO AUTOMATICO DI VOLUME
CB = BANDA CITTADINA (27MHZ)
CD = POTREI ..POTRESTE POSSO
CDX = CONDIZIONI
CFM = CONFERMA
CK = CONTROLLARE (CHECK)
CL = CHIUDERE ...FINIRE UN QSO
CLD = CHIAMATO
CLR = CHIARO, SERENO (CLEAR)
CM = DIRETTORE DELLE COMUNICAZIONI
COL = COLLAZIONATE
CONV = CONVERTITORE
CPI = COPIA (COPY)
CQ = CHIAMATA GENERALE
CRD = CARTOLINA... LETTERA
CS = NOMINATIVO (CALL SIGN)
CUL = ARRIVEDERCI
CUAGN = ARRIVEDERCI
CW = TELEGRAFIA (CONTINUOUS WAVE)
DA = GIORNO (DAY)
DB = DECIBEL
DBL = DOPPIO (DOUBLE)
DC = CORRENTE CONTINUA
DE = DA (FROM – call de call)
DIF = DIFFERENZA
DW = SCENDERE, ABBASSARSI DI FREQUENZA (DOWN)
DR = CARO (DEAR)
DX = COLLEGAMENTI A LUNGA DISTANZA
EHT = ALTA TENSIONE (Extra High Tension)
EL = ELEMENTI ANTENNA
EMI = INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA (ElectroMagnetic Interference)
ERE = QUI (HERE)
ES = E (AND)
ET = @ (usato per trasmettere gli indirizzi di posta elettronica E-MAIL)
EU = EUROPA
FB = BUONO
FIVER = QSA 5
FM = MODULAZIONE DI FREQUENZA
FM = DA, PROVENIENTE DA (FROM)

FONE = FONIA
FR = PER (FOR)
FER = PER (FOR)
FQ = FREQUENZA
FREQ = FREQUENZA
GA = ANDATE AVANTIANCHE BUONA SERA
GB = ADDIO ..ARRIVEDERCI
GBA = DATE UN INDIRIZZO MIGLIORE
GD = BUON GIORNO
GE = BUONA SERA
GG = ANDANDO (GOING)
GL = BUONA FORTUNA (GOOD LUK)
GM = BUON MATTINO
GMT = ORA DEL MERIDIANO DI GREENWICH
GN = ANDATO ... ANCHE BUONA NOTTE
GND = TERRA ...MASSA (GROUND)
GP = ANTENNA VERTICALE (GROUND PLANE)
GUD = BUONO (GOOD)
HAM = RADIOAMATORE
HD = HO DIFFICOLTÀ
HF = ALTA FREQUENZA (HIGH FREQUENCY)
HI = ALTO, RISATA
HIFI = ALTA FEDELITÀ
HPE = SPERO
HR = QUI
IC = CIRCUITO INTEGRATO (Integrate Circuit)
IF = FREQUENZA INTERMEDIA
INFO = INFORMAZIONI
INPT = ENTRATA (INPUT)
IS = È
K = MILLE ,, (KILO) 1 KW = 1000 W
K = ANDATE AVANTI, INVITO A TRASMETTERE
KEY = TASTO CHIAVE MANIPOLATORE (KEY)
LID = CATTIVO OPERATORE
LF = FREQUENZA BASSA 30-300 KHZ (LOW FREQ.)
LO = BASSO
LOG = QUADERNO DI STAZIONE
LONG = LUNGHEZZA
M = UN MILIONE (MEGA) 1 MHz = 1.000.000 Herz
MA = MILLIAMPERE
MAIL = POSTA (E-MAIL = posta elettronica via Internet)
MIC = MICROFONO

MIKE = MICROFONO
MNI = MOLTI
MN = MINUTI
MOD = MODULAZIONE
MSG = MESSAGGIO
MTR = STRUMENTO DI MISURA (METER)
N = NO
NC = NON COLLEGATO (no connection)
ND = NIENTE DA FARE (NOTHING DOING)
NEG = NEGATIVO
NG = NON BUONO (NO GOOD)
NEWS = NOTIZIE
NIL = NIENTE, NULLA
NR = NUMERO, VICINO
NY = ANNO NUOVO
OB = VECCHIO MIO
OC = VECCHIO COMPAGNO (anche Onde Corte)
OFF = SPENTO
OK = VA BENE, CORRETTO
OM = RADIOAMATORE (OLD MEN)
ON = ACCESO
ONLI = SOLAMENTE
OP = OPERATORE
OT = VETERANO
OUT = USCITA, FUORI
PA = STADIO FINALE DI POTENZA
PM = DOPO MEZZOGIORNO
PSE = PER FAVORE
PWM = IMPULSO A MODULAZIONE DI DURATA (Pulse Width Modulation)
PWR = POTENZA (POWER)
R = RICEVUTO, RESISTENZA
RCVR = RICEVITORE
RF = RADIOFREQUENZA
RIG = POTENZA (RUNNING)
RMS = VALORE EFFICACE
RPT = RIPETI, RIPETERE - RAPPORTO D'ASCOLTO
RST = LEGGIBILITÀ - FORZA - TONALITÀ DEL SEGNALE
RTX = RICETRASMETTITORE
RTTY = RADIOTELESCRIVENTE
RX = RICEVITORE
SIG = SEGNALE, FIRMA

SK = FINE COLLEGAMENTO, MORTO (SILENT KEY)
SKED = APPUNTAMENTO
SKIP = DISTANZA DI PROPAGAZIONE
SN = A PRESTO
SOS = SEGNALE DI SOCCORSO
SRI = SPIACENTE
SSB = SINGOLA BANDA LATERALE
STN = STAZIONE
SVC = SERVIZIO
SW = INTERRUTTORE (SWITCH)
SWL = ASCOLTATORE DI ONDE CORTE
TEMP = TEMPERATURA
TEST = PROVA, GARA, CONCORSO
TFC = TRAFFICO, MSG
TNX = GRAZIE (THANKS)
TO = VERSO, DA ...A....
TKS = GRAZIE (THANKS)
TU = VI RINGRAZIO (THANK YOU)
TV = TELEVISIONE
TVI = INTERFERENZE SUI SEGNALI TV
TX = TRASMETTITORE
TXI = TESTO
UA = SIAMO D'ACCORDO
UHF = ULTRA ALTA FREQUENZA (300-3000 Mhz)
UP = SALIRE VERSO L'ALTO
UFB = MOLTO BUONO
UR = VOSTRO (AGGETTIVO)
URS = VOSTRO (PRONOME)
V = VOLT
VA = FINE TRASMISSIONE (V e A UNITI)
VCO = OSCILLATORE CONTROLLATO IN TENSIONE
VERT = VERTICALE
VFB = MOLTO BENE
VFO = OSCILLATORE A FREQUENZA VARIABILE
VHF = FREQUENZA MOLTO ALTA (30-300 MHZ)
VJO = VECCHIO MIO
VLF = FREQUENZA MOLTO BASSA
VOX = COMMUTATORE COMANDATO DA UN SEGNALE BF
VY = MOLTO (VERY)
VXO = OSCILLATORE VARIABILE A CRISTALLO
W = WATT, OVEST
WA = PAROLA DOPO

WAT = CHE COSA (WHAT)
WB = PAROLA PRIMA
WD = PAROLA, VORREI
WRD = PAROLA
WID = CON
WKD = LAVORATORE (WORKED)
WPM = PAROLE AL MINUTO (WORDS PER MINUTE)
WW = TUTTO IL MONDO (WORLD WIDE)
WX = TEMPO METEOROLOGICO
XCUS = SCUSATEMI
XTAL = CRISTALLO AL QUARZO
XMAS = NATALE (CHRISTMAS)
XTR = TRASMETTITORE
XMTR = TRASMETTITORE
XYL = DONNA SPOSATA (Married young lady)
XS = DISTURBI ATMOSFERICI
YL = SIGNORINA
YR = ANNO (Year)
Z = ORA GMT

SEGUE ORA UN ELENCO DI NUMERI USATI SEMPRE IN
TELEGRAFIA:

10 = ARRIVATO BENE
56 = AUGURI DI BUON NATALE
58 = FELICE ANNO NUOVO
63 = AUGURI DI SALUTE, FELICITA'
70 = AUGURI PER UN PIACEVOLE VIAGGIO
73 = CORDIALI SALUTI
74 = BUONE VACANZE
75 = MI STO DIVERTENDO MOLTO
78 = CONFERMO LA RICEVUTA DELLA TUA LETTERA
86 = QUI TUTTO BENE
87 = SPEDISCI LIRE....AL PIÙ PRESTO
88 = BACI E AFFETTUOSITÀ
89 = TI SPEDISCO LIRE...
90 = ARRIVERÒ A....
91 = SONO IN OSPEDALE
92 = TROVAMI UN ALLOGGIO PER ...
96 = TI MANDERÒ IL NUOVO INDIRIZZO
97 = PERMESSO CONCESSO
98 = PERMESSO NEGATO

BON TON IN FREQUENZA

Come in tutte le attività della vita di relazione, lo scrupoloso rispetto delle regole non esaurisce i doveri del singolo.

Esistono regole non scritte alle quali è bene conformarsi e comunque dare sempre ingresso al buon senso e all' educazione, che sono sempre ottimi biglietti da visita.

Quindi:

- prima di entrare in un qso in atto ASCOLTARE. La raccomandazione non è oziosa, ma consente di capire l' argomento del qso (e quindi magari di evitare di entrare in una conversazione troppo tecnica nel quale non sapremo cosa dire), i componenti del qso (e quindi di scriverli e passare il cambio con precisione) e di preparare i rapporti RS(T)
- evitate di accordare con fischi e portanti sulla frequenza del qso. Danno fastidio ed indispongono i colleghi. Se dovete accordare fatelo qualche Khz sopra o sotto oppure sulla frequenza cambiando la banda laterale
- utilizzate una potenza congrua. Non troppo bassa perché costringereste i corrispondenti a prendere inutilmente le orecchie in mano: il QRP può essere una scelta "di vita" vostra, ma non potete costringere gli altri ad autentiche vitacce per "tirarvi fuori" Analogamente, l' utilizzo di potenza eccessiva, se rende tutto più facile ai membri del qso, però da fastidio ai qso nelle frequenze adiacenti e comunque contribuisce al qrm in frequenza
- l' ingresso in un qso avviene scandendo il proprio nominativo esclusivamente nelle pause tra i passaggi dei membri del qso. Quindi niente "bussate" in sovr modulazione. Correlativamente quando si riceve "l' ingresso" dal corrispondente, è buona norma lasciare adeguato spazio in "bianco" per permettere l' ingresso delle "bussate" altrui
- una volta entrati nel qso è buona norma ripetere il proprio nominativo, QTH, il proprio nome di battesimo, salutare i corrispondenti nel qso (nominativamente, se sono due o tre-

ecco a cosa serve un ascolto preventivo -oppure con il classico saluto “circolare a tutta la ruota”) e dare le proprie condizioni di lavoro (composizione della stazione, potenza e tipo di antenna utilizzato) unitamente ai rapporti di ascolto. Questo, oltre a rompere il ghiaccio, potrà costituire argomento di discussione e vi metterà subito a vostro agio nel qso.

- rispettare l' ordine nella “ruota” – v. *l' ascolto preventivo* -ed evitare i ping pong con un corrispondente in particolare. Se questo dovesse avvenire, siate almeno brevi e scusatevi con gli altri. Se vi fosse necessità di conversazione prolungata con un corrispondente, fate qsy su altra frequenza, scusandovi con gli altri membri del qso.
- all' inizio ed alla fine della vostra modulazione date sempre il vostro nominativo e se vi sono dei nuovi ingressi in frequenza ripetete anche QTH e nome operatore. Ve ne sarà grato il nuovo arrivato
- nel qso cercate di rimanere in argomento ed apportate, per quanto possibile, il vostro contributo alla discussione. Se il qso è troppo tecnico o non alla vostra portata non avete seguito il primo suggerimento: Ascoltare, ascoltare, Ascoltare!
- se vi dovete staccare dal qso all' improvviso - colpo di “bassa”(telefono) o altro - preannunciatelo, per quanto possibile. Eviterete l' imbarazzo al corrispondente che vi rilancia e non trova più nessuno
- quando decidete di staccarvi dal qso è buona norma preannunciarlo e rispettosamente chiedere il “permesso di QRT” o di QSY (in questo caso date una breve motivazione del cambio di frequenza: gli altri corrispondenti potrebbero pensare che la loro compagnia non è gradita...)
- quando effettuate l' ultimo passaggio, al termine, salutate i componenti del qso, ringraziateli delle “ 4 chiacchiere” e non dimenticate di salutare gli ascoltatori (e ce ne sono sempre: SWL o colleghi che magari sono impegnati in lavoretti alla propria stazione ma tengono la radio accesa...).
- Prima di spegnere la radio o fare definitiva QSY ascoltate tutte le modulazioni dei corrispondenti. E' possibile che

qualcuno di loro vi chieda una informazione in extremis, nel qual caso è buona educazione riprendere la trasmissione brevemente per l' incombente.

Come si può vedere questi consigli nascono non solo da una osservanza scrupolosa delle regole, ma anche dalla buona educazione che non deve mancare mai in ognuno di noi.

Per il comportamento in dx ed in contest rimando, per chi volesse, all' interessantissimo breve saggio di ON4WW, liberamente scaricabile sul sito ARI nazionale (: <http://www.ari.it/hf/op/>) la cui lettura è oltremodo piacevole ed affascinante.

A.R.I.

sezione di

Sperando che questo mio piccolo lavoro vi sia utile nel contingente per il superamento dell' esame ed in un futuro, che Vi auguro non troppo lontano, per partire sulle frequenze radioamatoriali con il piede giusto, a voi i migliori

73' ed in bocca al lupo

TRENTO

IN3AEF Stefano